


Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Schede Paese

Jersey

14 Agosto 2012

Identità internazionale e governo autonomo sono le due caratteristiche di uno Stato non formalmente indipendente



Il Baliato di Jersey è una dipendenza della Corona britannica che non fa parte del Regno Unito. Non è considerato formalmente uno Stato indipendente ma ha una propria identità internazionale e un governo autonomo. In ogni caso mantiene legami con il Regno Unito per quanto riguarda alcune questioni soprattutto di politica internazionale. Inoltre, pur non facendo parte dell'Unione europea, fa parte dell'area di libero scambio europea e ha stipulato alcuni accordi internazionali (in alcuni ambiti tra cui quello fiscale il Regno Unito ha delegato le dipendenze a stipulare i propri accordi internazionali). La forte attenzione posta negli ultimi anni dalle organizzazioni internazionali (UE e OCSE in primo luogo) sui temi della concorrenza fiscale nociva operata dai cosiddetti "paradisi fiscali" ha costretto il Jersey a riformare parte del proprio sistema e, in particolare, la tassazione delle società passando da un sistema di esenzione del reddito a quello attuale.

Le caratteristiche del sistema tributario

Il Paese ha storicamente sempre avuto una legislazione fiscale particolarmente favorevole che è stata oggetto di un processo di riforma a partire dal 2007-2008. E questo per venire incontro alle regole sulla concorrenza fiscale dell'Unione europea mantenendo contemporaneamente un alto grado di competitività fiscale.

La tassazione sul reddito delle persone fisiche

Le persone fisiche sono suddivise in ordinariamente residenti, residenti e non residenti. In generale si è considerati residenti se il soggetto trascorre nel Paese più di 183 giorni oppure una

media di 90 giorni in quattro anni consecutivi. Nel caso vi sia maggiore continuità di permanenza nel Paese rispetto a questi termini minimi il soggetto sarà considerato ordinariamente residente. Gli ordinariamente residenti sono tassati su tutti i loro redditi di fonte interna o estera, i residenti soltanto su quelli di fonte interna e su quelli esteri trasferiti nel Paese. I non residenti sono tassati soltanto sui redditi di fonte interna.

Sono soggetti a tassazione:

- i redditi da lavoro (compresi i benefit tassabili) e da pensione (per le liquidazioni è previsto un limite non tassato di 50 mila sterline);
- i redditi da lavoro autonomo;
- gli interessi ed i dividendi;
- le locazioni di proprietà;
- i redditi provenienti da trust;

L'imposta può essere calcolata in due modi differenti considerando quello che comporta l'onere minore.

Il primo metodo è basato su un'aliquota fissa del 20% cui possono essere applicate le seguenti deduzioni:

- contributi previdenziali,
- deduzione per figli in età scolare (2000 sterline). Qualora il minore riceva redditi da capitali la deduzione è ridotta per un ammontare pari ad una sterlina ogni sterlina guadagnata oltre le 3.000 sterline.
- deduzione per figli frequentanti le scuole superiori e l'università (6.000 sterline). Qualora il figlio riceva redditi da capitali la deduzione è ridotta per un ammontare pari a tre sterline ogni due sterline guadagnate oltre le 3.000 sterline.
- deduzione per genitori single (4.500 sterline).

Nel secondo metodo più conveniente per chi abbia redditi medio bassi l'aliquota è del 26% ma si può godere di molte più deduzioni. Oltre a quelle già viste abbiamo:

- soglia di esenzione per una persona single (14.200 sterline)

- soglia di esenzione per una single ultra sessantacinquenne (15.900 sterline)
- soglia di esenzione per una coppia sposata o civil partnership (22.800 sterline)
- soglia di esenzione per una coppia sposata o civil partner ultra sessantacinquenne (26.100 sterline)
- deduzione per il reddito del partner (4.500 sterline)
- interessi sul mutuo

I datori di lavoro sono obbligati a fare da sostituto di imposta per i loro dipendenti praticando le ritenute alla fonte sulle somme pagate.

Imposta sulle società

Fino al 2008 il sistema di tassazione delle società in Jersey permetteva l'esenzione completa del reddito per quelle società i cui soci ultimi fossero non residenti. Al fine di ottenere l'esenzione era sufficiente dichiarare il socio ultimo non residente e pagare una tassa fissa di 600 sterline.

A seguito della riforma si è passato al così detto sistema zero/dieci in quanto prevede in genere un'aliquota nulla per le società residenti in Jersey o che vi hanno una stabile organizzazione. A questa regola generale fanno eccezione le società operanti nel campo finanziario (aliquota del 10%) e quelle che gestiscono utilities (aliquota al 20%). Aliquota al 20% è prevista anche per i redditi provenienti dallo sfruttamento delle proprietà sull'isola e dalla vendita di carburanti.

Per le perdite è consentito il riporto indietro per un anno alle sole società che gestiscono utilities mentre il riporto in avanti è indefinito per tutte le società. Indipendentemente dall'aliquota applicata sulle società la tassazione avviene in capo ai soci residenti nel paese che posseggono almeno il 2% delle azioni i quali ricevono un credito di imposta per quanto già versato dalla società.

Il trattamento fiscale di interessi, dividendi e royalties

In genere non sono praticate ritenute su interessi dividendi e royalties se non in particolari situazioni. In particolare per i dividendi, nell'ambito della direttiva comunitaria sul risparmio, viene praticata una ritenuta del 35% per le somme pagate a residenti nell'Ue qualora questo non autorizzi una procedura di scambio di informazioni. I pagamenti effettuati dalle persone fisiche residenti sono sottoposti in particolari circostanza a ritenuta del 20%. Le royalties pagate da persone fisiche residenti sono sottoposte, in particolari situazioni a ritenuta.

L'imposta sulle merci e sui servizi

L'imposta introdotta dal 2008 colpisce le transazioni di beni e servizi interne al Paese o importati.

La base imponibile è data dal valore netto del bene o servizio (inclusivo di eventuali diritti doganali e le spese di trasporto, assicurazione ecc.) prima dell'applicazione dell'imposta. Il meccanismo prevede, infatti, da parte dei soggetti passivi, la possibilità di richiedere a rimborso l'imposta pagata in fase di acquisto in modo da non generare un effetto cascata sul prezzo finale. Tutte le attività economiche che abbiano ricavi superiori a 300 mila sterline annuali debbono registrarsi come soggetti passivi per l'imposta ed applicarla alle loro transazioni. L'iscrizione può essere fatta, su base volontaria, anche da soggetti con ricavi inferiori alla soglia. Alcune categorie di persone giuridiche (banche, fondi, trust) che operano prevalentemente con i non residenti possono richiedere di essere registrati come "entità di servizi internazionali" le cui operazioni saranno considerate fuori dal campo di applicazione dell'imposta su merci e servizi.

L'aliquota generale è del 5% (incrementata nel 2011 dal precedente 3%) mentre esiste un'aliquota zero per le esportazioni, i servizi internazionali, le prescrizioni mediche e gli affitti di abitazioni. Sono esenti dall'imposta i servizi finanziari, assicurativi, postali, medici e paramedici.

L'imposta sulle transazioni di immobili

La tassazione delle transazioni di immobili e terreni è applicata in modo differente a seconda che riguardi direttamente il bene oppure quote di una entità che possiede il bene. Nel caso di acquisto diretto l'imposizione avviene per mezzo dell'imposta di registro che varia a seconda delle situazioni. In genere vi è un'imposta fissa di 80 sterline cui si aggiunge un ammontare calcolato sulla base del seguente sistema a scaglioni.

Valore della proprietà	Aliquota
0 - 50.000 sterline	0.5% (soggetto ad un minimo di 10 sterline)
50.001 - 300.000 sterline	1.5%
300.001 - 500.000 sterline	2%
500.001 - 700.000 sterline	2.5%
700.001 - 1.000.000 sterline	3%

1.000.001 - 1.500.000 sterline	3.5%
1.500.001 - 2.000.000	4%
> 2.000.001	5%

Per le successioni è prevista unicamente la quota fissa di 80 sterline.

Per l'acquisto del primo immobile o terreno è prevista una esenzione fino a 300 mila sterline di valore della proprietà. Superato tale limite è previsto il pagamento di 1 sterlina ogni 100 fino a 450 mila sterline. Al superamento di tale limite si perde però ogni beneficio e occorre utilizzare le aliquote standard.

Nel caso in cui siano invece acquistate quote di entità contenenti immobili o terreni viene applicata l'imposta sulle transazioni di immobili che opera con le stesse aliquote di quella di registro. Tale imposta è stata introdotta nel 2010 per sanare la disuguaglianza che esiste tra due operazioni che danno luogo allo stesso risultato.

Rapporti internazionali

Sebbene in passato il Jersey sia stato abbastanza restio alla firma di trattati in ambito fiscale, anche a causa delle pressioni internazionali e degli impegni presi in sede OCSE, negli ultimi anni ne ha stipulati diversi in particolare per lo scambio di informazioni in materia fiscale (tra cui quello con l'Italia del 2012 ratificato dal nostro paese nell'ottobre del 2014). Più limitato anche se in crescita è il numero degli accordi contro le doppie imposizioni. Inoltre ha stipulato diversi accordi internazionali in materia fiscale con l'UE (come ad esempio l'adozione della direttiva sul risparmio). Grazie al numero sufficiente di trattati stipulati l'OCSE lo ha inserito tra le giurisdizioni che rispettano gli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni.

Capitale: Saint Helier

Lingua: inglese, francese

Moneta: sterlina di Jersey (viene utilizzata anche la sterlina britannica)

Forma istituzionale: dipendenza della corona britannica

Rapporti con l'Italia: nel 2011 è stato firmato un **accordo** per lo scambio di informazioni (TIEA)

entrato in vigore il primo gennaio 2015. Il Jersey è, comunque, ancora presente nella liste dei decreti ministeriali del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001 e le loro successive modifiche che individuano i Paesi e territori a fiscalità privilegiata per quanto riguarda rispettivamente le persone fisiche e le controlled foreign companies mentre è stata rimossa dalla lista sull'indeducibilità dei componenti negativi del del 23 gennaio 2002. A stabilirlo il decreto firmato il primo aprile 2015 dal MEF che, in base a quanto previsto dalla legge di stabilità (articolo 1 comma 678), ha eliminato il criterio relativo al livello adeguato di tassazione, ha riscritto la black list sulla "indeducibilità dei costi" mantenendo nell'elenco 46 Paesi e giurisdizioni e ha eliminato 21 Stati con cui è in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie imposizioni oppure TIEA - Tax Information Exchange Agreement) o multilaterale (Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio d'Europa) che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale. Tra questi 21 Stati figura Guernsey che è fuori dalla black list sulla indeducibilità dei costi ma continua a figurare nella black list CFC.

Nell'ultima revisione semestrale della white list degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale (**dm 23 marzo 2017**) Jersey è stato confermato tra gli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale.

aggiornamento: **marzo 2017** (per aliquote)

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la direzione del giornale né l'Agenzia delle Entrate.

di

Luca Campanelli

URL: <https://fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/schede-paese/articolo/jersey>